

Negli anni a cavallo tra l'otto e il novecento Sebastiano Scaramuzza scriveva:

“ Attraverso i miei scritti voglio far sapere che al di là dello Judri esiste una regione bella dove i suoi abitanti italiani parlano dei dialetti che hanno la stessa dignità del dialetto lombardo, di quello piemontese, di quello siculo o di quello napoletano; nell'Impero austro-ungarico voglio far sapere ai miei fratelli Gradesi, Goriziani, Triestini e Istriani, che io ricordo sempre il mio Paese natio e che fino a quando avrò voce, difenderò sempre la cultura, la storia, la lingua e le tradizioni della terra cui, con amoroso orgoglio, appartengo...

L'antica favella, sulla bocca del nuovissimo popolo gradese, non sarà più la stessa. Per questo io voglio trattenere su carta tutto quanto sia possibile di questa antica unicità, scrivendo prose e versi nel gradese parlato dai miei nonni, in quello udito sulle bocche dei pescatori e delle povere donnette della mia primissima infanzia. Così, quando l'antica e pura favella morirà perché contaminata, io l'avrò conservata viva e pura sulla carta, per tutti gli italiani”.

Sono parole antiche perché vengono dal passato ma sono, altresì, parole moderne e attuali perché in esse si esplicitano tutte le ragioni che hanno portato il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia a presentare e a, verosimilmente, licenziare questa proposta di legge.

Attraverso sensibilità politiche diverse ma con alla base medesime esigenze di salvaguardia di un patrimonio di umanità, così ben descritto dallo Scaramuzza, partendo da un progetto che già presentai alla fine della scorsa legislatura, si è arrivati a tre progetti che hanno trovato, nei lavori del gruppo ristretto, una sintesi nella forma e nella sostanza, non certo nello spirito e nella volontà di fare, che già coesistevano, fino ad una, credo, ragionata, pregevole e unica stesura.

Ognuno di noi, anche il più internazionalista, anche il più aperto all'accoglienza in casa propria, anche il più convinto assertore della bontà della commistione di popoli e culture, sente come una gradevole musica la parlata delle proprie radici . Effetto di una particolare impronta più profonda e immediata di quella ambientale.

Ognuno di noi, ciascuno secondo meccanismi dettati dall'esperienza soggettiva, attraverso il più ampio senso di appartenenza ad un gruppo, ad una terra, a una società, accomuna il concetto del proprio dialetto a quello di casa e famiglia. Ed è un'appartenenza che non esclude alcuno e, anzi, attraverso la vita quotidiana e le sue relazioni, accoglie i contributi di tutti.

Le regioni di confine hanno, in questo senso, un compito o un destino particolare.

Partendo da una base linguistica molto ampia e antica consolidano e caratterizzano la propria parlata attraverso meccanismi lessicali che i glottologi ci spiegherebbero facilmente ma che in questa sede non hanno rilievo. Non hanno rilievo, al di là del livello scientifico e di studio, per il fatto che le parlate locali, pur con prestiti linguistici, contaminazioni o sovrapposizioni, dovute a contatti, presenza straniera più o meno

numerosa e duratura, perfino a dominazioni, assorbono i colpi alieni, facendoli propri il più delle volte, e conservano la struttura di base che le distingue da altre e le lega, indissolubilmente, ad un territorio.

In questo loro essere portatori culturali, permeabili e permeati, sta la straordinaria valenza dei dialetti. Una vera e propria koinè, universale nella propria limitatezza territoriale, in cui tutti si riconoscono, autoctoni o sopravvenuti. Un comune denominatore che non teme né è temuto da una superiore lingua nazionale, che non ha velleità esogene né guarda con timore le realtà vicine.

Tutelare oggi i dialetti e le parlate locali non significa incentivare anacronistici particolarismi etnico-linguistici. Significa, invece, garantire pari dignità e possibilità di espressione ad una pluralità di forme espressive e, insieme, al considerevole patrimonio culturale della nostra Regione; ciò senza ledere l'ormai acquisito patrimonio linguistico e culturale derivante dalla nostra lingua italiana.

Diversi sono, del resto, i segnali di un rinnovato interesse, a vari livelli, per le parlate locali; dai poeti contemporanei che utilizzano proprio le lingue dialettali per le loro opere come nuove forme espressive oltre l'italiano, all'uso del dialetto nel nuovo teatro di ricerca o in esperienze musicali giovanili, alla costituzione, negli ultimi decenni, dei musei della civiltà contadina e marinara, all'insegnamento nelle università di "Dialettologia", "Tradizioni popolari", "Etnomusicologia", alla produzione editoriale.

Tutto questo va, naturalmente, ad aggiungersi alla vasta tradizione culturale dialettale espressasi anche in forma associativa da molto tempo nella nostra Regione. Infatti, la presente proposta di legge, nella sua triplice origine, nasce da un lungo confronto con l'associazionismo che opera su tutto il nostro territorio in particolare nel settore del teatro, della musica e della cultura in generale. E, ancora, con il mondo dei fruitori di questa sempre più vasta e qualificata produzione, oltre che con gli Enti e le Istituzioni aventi le stesse finalità.

Questa legge intende costituire un riferimento normativo per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di valorizzazione dei dialetti e delle culture, tutte!, presenti sul nostro territorio. Il suo valore, come quello di ogni buona legge, sta nella traduzione in concreto di istanze nate da ciò che è sentito dalla nostra popolazione.

La proposta di legge si articola in quattro capi volti a definire i principi e le finalità della legge, la tipologia d'interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta, nonché gli strumenti di attuazione degli interventi. L'ultimo capo infine contiene norme di coordinamento con la normativa esistente.

L'articolo 1, nel riconoscere i dialetti di origine veneta come patrimonio culturale della comunità regionale e veicolo di comunicazione tra coloro che abitano nelle aree di frontiera e nelle comunità dei corregionali all'estero, individua la valorizzazione degli stessi come finalità da perseguire nell'attuazione della legge.

L'individuazione dei dialetti di origine veneta è operata all'articolo 2 ove viene chiarito che sono oggetto di valorizzazione in particolare il triestino, bisiaco, gradese, maranese, muggesano, liventino, istroveneto, dalmatico e veneto goriziano, pordenonese e udinese

Nell'articolo 3 sono delineate in termini generali le linee di azione degli interventi di valorizzazione: studi e ricerche; attività culturali e spettacolo; comunicazione; istruzione; toponomastica; cartellonistica. Nel comma 2 in particolare si incentivano i progetti di contatto e incontro tra comunità venetofone esistenti all'estero o nel territorio nazionale e tra comunità venetofone e quelle di lingue friulana slovena e tedesca presenti nel territorio regionale.

Gli articoli da 4 a 8 definiscono nello specifico i singoli interventi di valorizzazione. In particolare l'articolo 4 riguarda gli interventi nel settore degli studi e della ricerca; in tale ambito particolare attenzione è data alla ricerca scientifica sull'originale patrimonio dialettale, la cui documentazione sarà depositata nella biblioteca del consiglio regionale, nonché alla costituzione, informatizzazione e potenziamento delle biblioteche che raccolgono documentazione nei dialetti veneti.

L'articolo 5 concerne gli interventi nel settore della cultura e dello spettacolo e quindi si rivolge alle iniziative musicali, audiovisive, teatrali nonché editoriali che interessano i dialetti di origine veneta mentre l'articolo 6, dedicato al settore della comunicazione, promuove la diffusione di trasmissioni radiofoniche, televisive ed editoriali nei dialetti di origine veneta. Nel settore dell'istruzione si prevede la promozione e il sostegno di progetti didattici diretti alla valorizzazione e alla conoscenza dei dialetti di origine veneta realizzati dalle scuole e da altri soggetti che svolgono attività educative (articolo 7). Gli studi nel campo della toponomastica, sono contemplati nell'articolo 8; in tale articolo si prevedono degli incentivi per la diffusione di cartelli stradali che utilizzano gli idiomi autoctoni.

Il capo III riguardante gli strumenti di attuazione della legge individua:

- all'articolo 9: gli strumenti di programmazione degli interventi; le competenze della Regione e degli enti locali, nonché i beneficiari finali delle contribuzioni e finanziamenti regionali;
- all'articolo 10: un organismo di regia rappresentativo degli enti locali, delle Università e delle realtà culturali che realizzano le finalità della legge;
- all'articolo 11: il canale di finanziamento delle iniziative.

L'ultimo capo, come già esposto, contiene norme di coordinamento, ossia abrogative e modificative (articoli 12 e 13), e la copertura finanziaria (articolo 14).

Dr. Piero Camber
Presidente Commissione Cultura
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia